

N. 131/2020 R.G. prefall. e N. 3/2021 reg. conc. prev.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI PARMA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi - Presidente  
dott. Enrico Vernizzi - Giudice Est.  
dott. Irene Colladet - Giudice

nel giudizio n. 131/2020 R.G. prefall. per la dichiarazione di fallimento promosso da :

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA in persona del Sostituto Procuratore dott. UMBERTO AUSIELLO;

**RICORRENTE**

nei confronti di:

MONTALI PROSCIUTTI S.R.L. (00945170348) ora GRAFFIGNANA PROSCIUTTI S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'Avv. ROCCO ROVESTI (RVS RCC79E18G337X) elettivamente domiciliata in Parma, Strada Repubblica 21 presso lo studio del difensore;

**RESISTENTE**

cui è stato riunito il procedimento n 3/2021 reg. conc. prev. promosso da:

GRAFFIGNANA PROSCIUTTI S.R.L. (già MONTALI PROSCIUTTI SRL) con sede legale in Via Riano 51 a Langhirano (PR), C.F. e P.IVA n.



00945170348, iscritta al Registro delle Imprese di Parma, R.E.A. PR 155668 , in persona dell'amministratore unico Ernesto Mori, nato a Medesano il 24.06.1951 (C.F. MRORST51H24F082Z), con il patrocinio dell'Avv. ROCCO ROVESTI (RVS RCC79E18G337X) elettivamente domiciliata in Parma, Strada Repubblica 21, per l'ammissione della suddetta impresa alla procedura di concordato preventivo; ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

oggetto: inammissibilità concordato preventivo e dichiarazione di fallimento.

#### PREMESSO CHE

con ricorso depositato in data 17 dicembre 2020 (n 131/2020 R.G. prefall.) la PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA ha domandato dichiararsi il fallimento di MONTALI PROSCIUTTI SRL ( oggi GRAFFIGNANA PROSCIUTTI SRL);

con ricorso ex art.161 comma VI l.f. depositato il 10 febbraio 2021 ( n. 3/2021 reg.conc.prev.), GRAFFIGNANA PROSCIUTTI SRL ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal giudice;

all'udienza dell' 11 febbraio 2021 è stato sospeso il giudizio n 131/2020 R.G. prefall. ed è stata disposta la riunione del proc 3/2021 reg. conc. prev. al primo giudizio;

con decreto del 17 febbraio 2021 il Tribunale ha concesso termine sino al 12 aprile 2021 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. ;



con decreto emesso in data 19 aprile 2021 il suddetto termine del 12 aprile 2021 è stato prorogato ex art 161 comma X l.f. all' 11 giugno 2021;

in data 11 giugno 2021 GRAFFIGNANA PROSCIUTTI SRL ha depositato la proposta il piano, attestazione ex art 161 comma III l.f. , attestazione ex art 161 comma II l.f. unitamente a proposta di transazione fiscale ex art 182 ter l.f.;

con decreto del 29 luglio 2021 il Collegio, visto il parere depositato dal Commissario in data 2 luglio 2021, ha disposto la convocazione in camera di consiglio della ricorrente ( 25 agosto 2021) per l'eventuale declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria in oggetto e conseguente declaratoria di fallimento;

GRAFFIGNANA PROSCIUTTI SRL è stata autorizzata al deposito di memorie aggiuntive in data 23 agosto 2021 ed in data 13 settembre 2021; è stato richiesto al Commissario un ulteriore parere sulle osservazioni della ricorrente depositato in data 16 settembre 2021;

#### OSSERVA

1.Secondo quanto recentemente chiarito dalla Suprema Corte attraverso distinte pronunce contenenti una dettagliata panoramica delle decisioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità in materia, “Le Sezioni Unite, occupandosi del controllo rimesso al giudice quanto al giudizio di fattibilità del concordato, hanno precisato che questo non è escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane senz'altro riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità — è stato spiegato — si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la



procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta, intesa come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, la quale non ha un contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro (Cass. Sez. U. 23 gennaio 2013, n. 1521). Con riferimento al tema della fattibilità, è stato precisato che, nel mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole, fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto (Cass. 23 maggio 2014, n. 11497). Nella giurisprudenza successiva la distinzione tra fattibilità economica e fattibilità giuridica è stata mantenuta, ma si è inteso rimarcare come un controllo del giudice sulla fattibilità economica del concordato non possa aprioristicamente escludersi. E' stato spiegato che la verifica di fattibilità, in quanto correlata al controllo della causa concreta del concordato, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneità, che va svolto rispetto all'assetto di interessi ipotizzato dal proponente in rapporto ai fini pratici che il concordato persegue: difatti — si è detto —, il



«controllo circa l'effettiva realizzabilità della causa concreta» non può predicarsi «se non attraverso l'estensione al di là del mero riscontro di legalità degli atti in cui la procedura si articola, e al di là di quanto attestato da un generico riferimento all'attuabilità del programma». Con la conseguenza — ... — che non è esatto porre a base del giudizio una summa divisiva tra controllo di fattibilità giuridica astratta (sempre consentito) e controllo di fattibilità economica (sempre vietato) (Cass. 7 aprile 2017, n. 9061, in motivazione). Il giudice è così tenuto a una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato, e la distinzione appena richiamata vale a chiarire che il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, laddove il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi. In tal senso, allora, resta riservata ai creditori la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto all'alternativa fallimentare, oltre che la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi, mentre è sempre sindacabile in sede giurisdizionale la proposta concordataria ove totalmente implausibile (sent. cit., in motivazione). Su tale posizione si attestano le successive pronunce di questa Corte con cui è stato ribadito che al giudice non possa essere sottratto il controllo circa la fattibilità economica del concordato, così che il debitore non possa essere ammesso alla procedura ove il piano si riveli implausibile (Cass. 1 marzo 2018, n. 4790; Cass. 17 settembre 2018, n. 23315) e cioè prima facie irrealizzabile (Cass. 9 marzo 2018, n. 5825)” ( così Cass. 17 maggio 2021 n 13224 in motivazione, par. 2).



2.Orbene, poste le superiori premesse, deve rilevarsi come la proposta depositata in data 11 giugno 2021 e come successivamente integrata nelle memorie del 23 agosto e del 23 settembre 2021 si basi su di un piano concordatario totalmente liquidatorio, funzionale alla dismissione dei beni di proprietà della ricorrente al fine di creare la provvista per effettuare i pagamenti programmati; a fronte di un passivo, per un valore attestato pari ad € 6.860.889 ( di cui - seguendo l'elencazione della riclassificazione contenuta a pag. 30 dell'attestazione ex art 161 comma III, l.f. - € 787.310.10 per debiti in prededuzione; € 1.599.850.95 per debiti in privilegio; € 43.419,56 per debiti privilegiati tributari e previdenziali ; € 4.430.209 per debiti chirografari) la proposta di concordato prevede:

a) la vendita dei seguenti immobili

- immobile sede dell'attività aziendale posto in Langhirano (PR), Via Riano 51, entro il 30 giugno 2023 con ricavato pari ad € 2.749.418,20 ;

- immobile posto in Langhirano (PR), Via Fanti d'Italia 6, entro il 30 giugno 2022 , con ricavato pari ad € 149.500 ;

- immobile posto in Trinità d'Agultu (SS) Località Costa Paradiso, Via l'Angulu, entro il 30 giugno 2022, con ricavato pari ad € 450.000,00;

con riguardo alla vendita degli immobili e più in generale dei beni aziendali , nella memoria del 23 agosto 2021 la ricorrente ha precisato, che *“il Piano non prevede lo svolgimento di aste al ribasso; il Piano prevede ( ndr con riguardo al complesso aziendale) quale prezzo base l'importo di € 2.749.418,20 indicato dal perito estimatore Ing. Aiello Andrea .... e non viene mai nemmeno presa in considerazione l'ipotesi di procedere a tentativi di vendita a prezzo ribassato anche perché, come più volte affermato nell'esposizione del Piano, la proposta di concordato di cui trattasi garantisce risorse pari a complessivi € 3.565.018,20”*

b) la vendita dei beni mobili entro il 30 giugno 2023 con ricavato pari ad € 31.100;



c) la vendita dei sigilli Parma DOP entro il 30 giugno 2021 con ricavato pari ad € 185.000;

d) la non integrale soddisfazione di classi di creditori muniti di privilegio (*ex* articolo 160, comma II, L. F. e art. 182<sup>ter</sup> L.F.);

e) la rinuncia a crediti privilegiati , condizionata all'omologa, per € 158.034,95;

a fronte di un attivo concordatario stimato in misura corrispondente ad € 3.565.018,20, il piano e la proposta , come successivamente integrati, prevedono:

a) il pagamento integrale delle spese di giustizia ( € 121.520,00) e delle spese in prededuzione (€ 565.790,11 + 100.000 fondo oneri) entro il 31 dicembre 2022;

b) il pagamento integrale, entro il 30 giugno 2024, dei creditori privilegiati ( privilegio ipotecario; Consorzi di Bonifica, privilegio lavoratori dipendenti per retribuzioni e trattamento TFR, trattenute sindacali, professionisti e fornitori) per complessivi € 1.599.950,84;

c) il pagamento parziale (€ 43.419,56) entro il 31 dicembre 2024 dei crediti privilegiati tributari e contributivi con declassamento al chirografo della differenza ( € 1.762.595,57) distribuito secondo il classamento che segue:

1) crediti per debiti per contributi degradati al chirografo per € 646.459,30;

2) crediti per debiti per tributi degradati al chirografo per € 952.173,09;

3) crediti per debiti per tributi locali degradati al chirografo per € 163.963,18;

d) il pagamento del 25,60% dei creditori chirografari ( € 1.134.337,69 su € 4.430.209,18 ) entro il 30 giugno 2025.

3. Così delineata, in estrema sintesi, la struttura della proposta e del piano deve rilevarsi come la fattibilità dei medesimi risulti strettamente



condizionata dal risultato della liquidazione della componente immobiliare, costituente il 93,94% dell'attivo concordatario ( in particolare il ricavato della liquidazione dell'immobile sede dell'attività aziendale, posto in Langhirano Via Riano 51, rappresenta, da solo, l'82,10% del fabbisogno complessivo).

3.1 I valori del principale elemento del compendio immobiliare ( il suddetto edificio sede dell'attività aziendale), oggetto di perizia di stima redatta dall'Ing. Andrea Aiello, vengono indicati in € 2.749.418,20 nella prospettiva concordataria ed in € 1.649.650,92 in caso di fallimento. La valutazione , secondo quanto esposto dalla ricorrente, troverebbe fondamento nella circostanza che nella fase attuativa del piano concordatario , a differenza di quanto accadrebbe in caso di fallimento, il sito aziendale potrebbe essere mantenuto in condizioni di efficienza attraverso "l'accensione periodica delle celle di refrigerazione presenti nello stabilimento e curando la manutenzione degli impianti, anche ove gli impianti non fossero attivi"; il "mantenimento in efficienza, infatti, oltre a favorire la vendita dell'immobile aziendale, consentirebbe anche di accogliere eventuali richieste di affitto del compendio produttivo" ( pag. 24). Per il periodo necessario alla vendita degli immobili la ricorrente si farebbe carico delle spese di funzionamento del sito produttivo, sostenendo costi per il personale aziendale (stimata 1 persona part time dal costo complessivo di € 18.000 annui, per 2,5 anni, per un totale di € 45.000), la tenuta della contabilità aziendale conseguente e dei dichiarativi fiscali (costo stimato pari ad € 4.000 annui per 2,5 anni, per un totale di € 10.000) e le spese per utenze e manutenzioni (stimati € 24.000 annui per 2,5 anni, per un totale di € 60.000). Le valutazioni del perito, appaiono tuttavia plausibili e trovano giustificazione nell'ottica di una effettiva prosecuzione dell'attività d'impresa all'interno del compendio aziendale ( "*continuità di esercizio dell'attività attualmente insediata*"



secondo l'espressione utilizzata nella perizia); situazione non assimilabile a quella prospettata dalla ricorrente, nel contesto di una proposta a carattere liquidatorio, con riguardo ad una attività di mera manutenzione del sito aziendale ed all'assunzione dei relativi costi per il tempo necessario alla vendita. La proposta oltre a travisare il contenuto della perizia di stima, appare inidonea anche nella prospettiva delineata dall'art 161 comma II lett. e) l.f. (la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore) laddove individua la suddetta utilità nella possibilità, per i creditori, di ottenere una soddisfazione superiore a quella che otterrebbero in caso di fallimento, per effetto del miglior risultato conseguibile dalla vendita degli assets rispetto alla prospettiva della liquidazione fallimentare. La valorizzazione dell'immobile aziendale attraverso quella che, in difetto di qualunque forma di continuità (diretta od indiretta) viene a sostanzarsi in un'attività di mera custodia dell'immobile, non appare infatti idonea a sorreggere l'assunto di una maggiore utilità per i creditori della soluzione concordataria con cessione dei beni rispetto a quella fallimentare, risolvendosi il mero mantenimento in efficienza di uno stabilimento aziendale improduttivo in un'attività non incompatibile (ed a costi presumibilmente inferiori) con la prospettiva puramente liquidatoria propria del fallimento.

3.2 Anche volendo aderire alle valutazioni della ricorrente quanto al compendio immobiliare, deve poi rilevarsi come le previsioni di realizzo, per complessivi € 3.565.018,20, vengano determinate nella proposta mediante la mera sommatoria dei valori di stima dei singoli beni facenti parte della dote concordataria, in difetto di un'adeguata analisi di sensitività e della valutazione di possibili scenari alternativi rispetto a quelli ipotizzati nel piano riguardo ai valori di presumibile realizzo dei



beni ed ai tempi stimati per la liquidazione. L'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano ( art 161 comma III l.f.) si è limitata a recepire i valori delle perizie di stima predisposte dai professionisti nominati dalla ricorrente, riducendo la prevedibile percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari al 22%, in difetto di un appropriato esame delle conseguenze sulle previsioni effettuate del (probabile) sopravvenire di situazioni idonee ad inficiare la realizzabilità del piano proposto (si rimanda sul punto al parere del Commissario del 2 luglio 2021, pag. 3 e 4). Nell'integrazione , depositata in data 23 agosto , l'attestatore ha poi operato una valutazione del *“decremento dell'effettivo valore di vendita del 5% e successivamente del 6,5%”* arrivando a prevedere una percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari compresa tra il 21,58% e del 20,37%. Anche in questo caso tuttavia, gli scenari alternativi rispetto all'ipotesi liquidatoria prevista nella proposta concordataria, appaiono frutto di una valutazione artificiosa ed astratta, totalmente disancorata dai dati di piano: non vengono infatti in alcun modo esplicitate le ragioni alla base dei criteri con cui viene operata la descritta riduzione delle previsioni di realizzo, né viene considerata l'eventualità , tutt'altro che remota, che la liquidazione dei beni costituenti l'attivo concordatario possa avvenire ad un valore inferiore a quello stimato (in un'ottica peraltro - come si è detto - di continuità aziendale). La proposta si fonda dunque su dati meramente ipotetici, privi di adeguata verifica anche in sede di attestazione, così da far ritenere non soddisfatto il requisito di cui all'art 160 comma IV l.f., - introdotto dall'art. 4, comma I, lett. a), d.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla I. n. 132/2015 - a tenor del quale la proposta di concordato liquidatorio deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. E' stato al riguardo chiarito come la nuova disposizione introduca un requisito ulteriore di validità della proposta, al cui riscontro il giudice deve procedere già in sede di



ammissione alla procedura (Cass. 17 maggio 2021 n 13224 cit.; Cass. 15 giugno 2020, n. 11522), definendo l'ambito del controllo di fattibilità ed imponendo al giudice di verificare la funzionalità del piano rispetto al raggiungimento di un risultato che includa necessariamente il soddisfacimento dei creditori in chirografo nell'indicata percentuale: la norma finisce per arricchire di contenuto, sotto il profilo degli obiettivi che l'imprenditore si obbliga a raggiungere, la nozione di causa concreta del concordato (Cass. 13224/2021). Non potendo la condizione posta dalla norma risolversi in una clausola di stile, «alla sua previsione deve necessariamente corrispondere un controllo non meramente esteriore da parte del giudice, al quale deve riconoscersi il potere di accertare, ai fini dell'ammissione del debitore alla procedura, l'esistenza di ragionevoli probabilità di realizzazione dell'obiettivo minimo indicato dal legislatore (Cass. 15 giugno 2020, n. 11522). Il sindacato giurisdizionale non può ritenersi oggi circoscritto, dunque, al semplice riscontro della previsione formale consistente nell'«assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari»: poiché compete al giudice un controllo circa l'attitudine del piano al raggiungimento degli obiettivi prefissati, il giudice stesso, fuori dal caso del concordato con continuità aziendale, dovrà pure verificare se la proposta non si mostri irrealizzabile, in quanto inidonea a soddisfare i crediti in chirografo in misura almeno pari all'indicato valore ( così Cass. 13224/2021 cit. ; in termini Cass. 23 luglio 2021 n 21190; Cass; 28 aprile 2021 n 11216).

3.3 Le considerazioni che precedono devono essere confermate anche alla luce delle integrazioni apportate alla proposta ed al piano successivamente al decreto di fissazione dell'udienza ex art 162 l.f.. A fronte dei rilievi formulati dal Tribunale la ricorrente (avallata dall'attestatore) ha infatti ribadito la fattibilità della proposta precisando, con riguardo alla concreta possibilità di conseguire i valori indicati



attraverso l'alienazione del patrimonio immobiliare, che "il Piano non prevede lo svolgimento di aste al ribasso". La liquidazione dei beni immobili dovrebbe dunque avvenire, indefettibilmente, ai valori di stima, entro il 30 giugno 2022, con l'eccezione del sito aziendale, per il quale è prevista la vendita entro il 30 giugno 2023. Nell'ambito di un concordato esclusivamente liquidatorio non può tuttavia ritenersi ammissibile che i beni non vengano alienati nel rispetto dei principi delle vendite competitive al prezzo offerto dal mercato, ancorché inferiore al valore stimato *ex ante*. La modalità di dismissione dell'attivo prospettata dalla ricorrente non appaiono dunque compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 105 - 108-ter l.f. richiamati dall'art. 182, comma V l.f. . Peraltro, ai sensi dell'art 161 comma I lett e) l.f. il piano deve contenere la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta ; funzione del piano è quella di fornire uno strumento per potere valutare l'attendibilità e praticabilità della proposta, così da parte dei creditori, come pure, e prima ancora, da parte del tribunale; nel contesto del tema delle «modalità dell'adempimento» assume infatti rilievo primario l'aspetto riguardante i passaggi per mezzo dei quali la prestazione può diventare concretamente fattibile ( Cass. 21190/2021 in motivazione). Non vi è dubbio allora che un piano, come quello prospettato dalla ricorrente, in cui la liquidazione degli assets immobiliari risulta condizionata dall'esigenza di non poter indicare un prezzo inferiore ai valori di stima, risolvendosi, ab initio, in una indeterminata programmazione dei tempi ( e dei costi) necessari per l'acquisizione della provvista concordataria, non risulta conforme ai requisiti indicati dalla disposizione da ultimo richiamata e, soprattutto, non consente di formulare una prognosi favorevole circa la ragionevole probabilità di dare attuazione alle modalità ed alle tempistiche di soddisfazione dei creditori delineate nella proposta..



4. La proposta (ed il piano), quanto agli indicati profili, si rivelano dunque – conformemente del resto a quanto osservato dal Commissario – manifestamente inidonei a raggiungere gli obiettivi prefissati ( Cass ; 11522/2020; Cass 21175/2018; Cass5825/2018).

5. Esaminata, ai fini della dichiarazione di fallimento la domanda formulata dal PUBBLICO MINISTERO, la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.9 I co. l.f. poiché la debitrice ha sede in Langhirano (PR) Via Riano 51;

ritenuto lo svolgimento di attività commerciale dell'impresa debitrice risultante dall'esame della visura CCIAA da cui emerge come detta impresa abbia, tra l'altro, ad oggetto l'attività di: "lavorazione e stagionatura prosciutti e salumi in genere" ;

ritenuto che la mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.Fall. risulti in modo evidente dai bilanci in atti e da quanto allegato dalla stessa resistente e corredo del ricorso ex art 161 comma VI l.f.;

osservato che secondo la giurisprudenza ormai consolidata lo stato di insolvenza *"sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili"*(cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

ritenuto che nella vicenda in esame sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dall'esistenza di debiti erariali per € 1.452.715,83 ( si veda informativa Agenzia Entrate); b) dalla complessiva entità dei debiti che



emergono dai bilanci in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;

rilevato infine che risulta superato il limite di 30.000,00 euro fissato dall'art. 15 L.F. e che pertanto sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

visto l'art 162 comma II l.f.

DICHIARA

inammissibile la proposta di concordato preventivo di GRAFFIGNANA PROSCIUTTI S.R.L. (già MONTALI PROSCIUTTI SRL) con sede legale in Langhirano (PR) Via Riano 51 a Langhirano (PR), C.F. e P.IVA n. 00945170348, iscritta al Registro delle Imprese di Parma, R.E.A. PR 155668 , in persona dell'amministratore unico Ernesto Mori (MRORST51H24F082Z);

nonché, visti gli artt. 1, 5, 7,16, l.f.

DICHIARA

Il fallimento di GRAFFIGNANA PROSCIUTTI S.R.L. (già MONTALI PROSCIUTTI SRL) con sede legale in Langhirano (PR) Via Riano 51 a Langhirano (PR), C.F. e P.IVA n. 00945170348, in persona del legale rappresentante pro tempore ERNESTO MORI (MRORST51H24F082Z));

NOMINA

il Giudice dott. Enrico Vernizzi delegato alla procedura;

NOMINA

Curatore del fallimento il dott. MARCELLO FURIO commercialista con studio in Parma, V.lo Politi 7,. professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e l'elenco dei creditori;



ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della fallita, ovunque si trovino, a norma dell'art. 84 l.f. e che provveda quindi alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 l.f.;

STABILISCE

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all'udienza del giorno 6 aprile 2022, ore 10.00;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per presentare le proprie domande con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

DICHIARA

la sentenza provvisoriamente esecutiva e ordina che venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 l.f..

Parma, 15 dicembre 2021

Il Giudice Est.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott. Antonella Ioffredi

